



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO IN MATERIA DI MIGRAZIONE E DI SICUREZZA, FATTO AD ABIDJAN IL 22 MARZO 2023

Art. 11 (Accordo)

Spese

1. Le spese ordinarie di esecuzione delle richieste di assistenza sono sostenute dall'Autorita' competente che riceve la richiesta, se non altrimenti concordato per iscritto da entrambe le Autorita' competenti. Nel caso in cui la richiesta di assistenza comporti spese elevate o straordinarie, le Autorita' competenti dovranno consultarsi per stabilire i termini e le condizioni con cui dovra' essere trattata la richiesta, nonche' le modalita' di ripartizione delle spese. 2. Salvo se altrimenti deciso dalle Autorita' competenti, le spese per le riunioni sono sostenute dall'Autorita' competente ricevente, mentre le spese di viaggio e di soggiorno sono sostenute dall'Autorita' competente inviante.

Versione in vigore dal 1 ottobre 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023
Estremi	Legge 17 settembre 2025, n. 139
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 ottobre 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-139-2025/accordo-art-11>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it